



Trattamento integrativo speciale: le istruzioni dell'Agenzia Entrate

di **Redazione**

L'Agenzia delle Entrate, con [risoluzione 20 maggio 2024, n. 26/E](#), ha reso noto il codice tributo da utilizzare per il conguaglio nel modello F24 delle somme riconosciute ai lavoratori a titolo di trattamento integrativo speciale per i settori dei pubblici esercizi di somministrazione di bevande ed alimenti, nonché per quello del Turismo, ivi compresi gli stabilimenti balneari, coerentemente con quanto previsto dai commi dal 21 al 25 dell'articolo 1, Legge 30 dicembre 2023, n. 213, di bilancio per l'anno 2024.

Il trattamento integrativo speciale in trattazione si sostanzia in una percentuale determinata sulle somme riconosciute per le prestazioni effettuate e titolo di lavoro notturno, nonché per lo straordinario effettuato nei giorni festivi.

La risoluzione n. 26/E richiama la n. 51/E del 9 agosto 2023, andando di fatto a rinominare il codice tributo già in precedenza previsto, e quindi il 1702, che ora assume quindi il significato di *“Credito maturato dai sostituti d'imposta per l'erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi – art. 39 – bis del D.L. n. 48/2023 e art. 1, comma 24 della legge n. 213/2023”*.